

## IL PRINCIPIO DI IMPONIBILITA'

Dunque, in virtù del quadro normativo discendente dalla riforma del 2007 e attesa

**L'ASSENZA DI DISPOSIZIONI SPECIFICHE IN  
TEMA DI CONCORDATO PREVENTIVO E/O DI  
ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO**

le plusvalenze e le minusvalenze realizzate in tali contesti assumono rilevanza ai fini dell'Irap secondo le regole ordinarie previste per detti componenti economici.



## CONCLUSIONE

**Pertanto si deve ritenere che alla formazione della base imponibile del debitore ammesso alla procedura di concordato preventivo e/o di accordo di ristrutturazione del debito**

### **LE PLUSVALENZE E LE MINUSVALENZE**

1. Generate dalla cessione di beni strumentali che ordinariamente partecipano alla processo produttivo continuano a concorrere alla formazione della base imponibile;
2. Generate dalla cessione di beni immobili patrimonio continuano a concorrere alla formazione della base imponibile;
3. Generate dalla cessione di aziende continuano a restare escluse dalla formazione della base imponibile.

*- FINE -*  
*A cura del*  
***Dott. Giuseppe ACCIARO***

*Per qualsiasi chiarimento*  
***[g.acciaro@al-associati.it](mailto:g.acciaro@al-associati.it)***

*Ringrazia per l'attenzione*

***[www.strategicpartners.it](http://www.strategicpartners.it)***

